ISTITUZIONE DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI E ABROGAZIONE DELLA LEGGE 22 MARZO 1967, N. 161

Art. 1

Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' dotato di personalita' giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed e' soggetto alla sua vigilanza. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilisce le modalita' attraverso le quali si realizza il collegamento funzionale tra Ministero e Fondo gestione e la allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali verranno denominati, negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo gestione e Fondo assistenza.

Versione in vigore dal 7 marzo 1981, non più in vigore dal 24 gennaio 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161
Estremi	Legge 17 febbraio 1981, n. 26
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-gestione-istituti-contrattuali-lavoratori/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it